

**Decreto legislativo, 02/07/2010 n° 104**  
**Codice del processo amministrativo**

**Art. 54**

**Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini**

- 1.** La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
  
- 2.** I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno.
  
- 3.** La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare.